

UN SOLLIEVO ECONOMICO PER I FAMILIARI DI CHI E' IN DIFFICOLTA'
Un decreto legislativo esonera i parenti dal versare un contributo per le spese di assistenza e cura di un familiare con handicap, di un malato di alzheimer, di un anziano non autosufficiente o di un paziente psichiatrico

08/08/2001 - Con la pubblicazione, il 6 giugno scorso, sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i Comuni sono ora obbligati ad applicare il decreto legislativo 130/2000. E' un decreto rivoluzionario in tema di contributi per l'assistenza di un familiare maggiorenne non autosufficiente. Nel 1999 due milioni di famiglie italiane infatti sono scese sotto la soglia di povertà, di fronte al carico di spese sostenute per la cura, il ricovero e l'assistenza di un componente del nucleo, affetto da una malattia cronica. Una situazione insostenibile e che contrasta appunto con il provvedimento 130/2000, che impone agli enti pubblici di considerare esclusivamente la situazione economica dell'assistito maggiorenne per un'eventuale richiesta di contributo alle spese relative alle prestazioni sociali.

Insomma le persone con handicap, i malati di alzheimer, gli anziani cronici non autosufficienti, i pazienti psichiatrici, ossia tutte quelle persone che devono essere ricoverate in strutture assistenziali idonee, quando decidono di trasferirsi in comunità alloggio, istituti, case di riposo, RSA etc, sono gli unici ad essere tenuti a corrispondere una retta in base ai loro redditi, compresa l'indennità di accompagnamento. Il servizio sanitario nazionale è obbligato a fornire gratuitamente e senza limiti di durata le necessarie prestazioni compreso il ricovero in ospedali e case di cura private convenzionate.

Nella determinazione della quota a carico dei ricoverati, i Comuni dovrebbero tener conto dei di eventuali loro obblighi familiari, quali il mantenimento del coniuge, dei figli invalidi, nonché dei loro impegni economici quali il rimborso di prestiti, mutui e così via.

A carico delle persone ricoverate dovrebbe rimanere una quota per piccole spese personali come i vestiti ed altri generi non di prima necessità. Gli enti pubblici non sono dunque legittimati a richiedere contributi ai parenti, in molti casi pretendono anche di determinare l'importo che dovrebbe essere versato, arrivando a sostituirsi al giudice. Perché il decreto 130/2000 sia applicato è necessario che i soggetti con handicap grave devono ottenere la dichiarazione di gravità previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 104 del 1992, mentre gli anziani non autosufficienti devono essere in possesso della certificazione di non autosufficienza rilasciata dalle Unità Valutative geriatriche. Ecco cosa possono fare i parenti per non continuare a versare contributi economici agli enti pubblici, occorre che inviino all'ente interessato una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno come da fac-simile qui di seguito riportato.

Egr. Sig. Sindaco di oppure Egr. Sig. Presidente della Provincia di oppure Egr. Sig. Direttore Generale Asl.....

Il sottoscritto..... abitante in....., Via, n., preso atto delle norme del decreto legislativo n. 130/2000, tenuto conto che il Sig..... è in possesso della dichiarazione di handicap grave e permanente di cui all'art. 4 della legge 104/1992 (oppure è stato valutato non autosufficiente dall'Unità valutativa geriatrica dell'Asl n..... e che lo stesso ha un'età superiore ai 65 anni) con la presente disdice l'impegno che aveva sottoscritto in data.....

L'impegno viene pertanto revocato a partire dal primo giorno del mese successivo all'invio della presente. Lo scrivente precisa che continuerà ad essere versato l'importo dei redditi (e dell'assegno di accompagnamento, se percepito) del soggetto ricoverato, dedotta la quota concessa all'utente per le sue spese personali. Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, lo scrivente chiede gentilmente di ricevere una risposta scritta. Data.....

Firma.....

I parenti invece che hanno sottoscritto impegni di pagamento con Ipad o con enti privati occorre tener conto che si tratta di un vero e proprio contratto. In via generale (fatti salvi i casi specifici da esaminare uno per uno), il parente dovrebbe inviare al Comune competente (e cioè a quello di ultima residenza dell'assistito prima del ricovero) e al responsabile dell'ente in cui la persona è ricoverata due lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, come da fac-simile qui di seguito riportato.

Egr. Sig. Sindaco di..... Egr. Responsabile ente..... In data..... lo scrivente..... abitante in..... Via..... n..... ha sottoscritto con l'ente..... l'impegno di cui si allega fotocopia. L'impegno è stato sottoscritto in quanto era la condizione richiesta dall'ente suddetto per accogliere il Sig.....

Preso atto che il decreto 130/2000 stabilisce che nel caso di soggetto con handicap grave e permanente o di ultrasessantacinquenne non autosufficiente, per le prestazioni sociali deve essere fatto riferimento esclusivamente ai redditi del soggetto stesso, lo scrivente revoca l'impegno sottoscritto a partire dal primo giorno del mese successivo all'invio della presente e chiede che il Comune di....., al quale la legge vigente (cfr. in particolare gli articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931) attribuisce l'obbligo di fornire assistenza, versi all'istituto (o Ipad)..... con sede in..... Via..... INFO

Gruppo Solidarietà C.S.A Coordinamento Sanità e Assistenza tra i movimenti di base Via Artisti 36 0124 TORINO 011/8124469 -fax 011/8122595 [www.comune.iesi.ancona.it/grusol ol/a sito web grusol@tin.it](http://www.comune.iesi.ancona.it/grusol/a_sito_web_grusol@tin.it)
Antonella Prigioni - antonella@disabiliforum.com